



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 4117 del 18 DIC. 2007

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della disciplina sul “bollino blu”.
Art. 58 bis della Legge Regionale 16.04.1985, n° 33, e successive modifiche e integrazioni.
Auto storiche: esclusione dal regime del bollino blu e dalle restrizioni alla circolazione.

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 30 giugno 2006, n° 12 sono state introdotte alcune sostanziali modifiche, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'atmosfera, alla Legge Regionale n° 33 del 16 aprile 1985 (*Norme per la tutela dell'ambiente*).

In linea con quanto disposto dalla Pianificazione regionale di settore - *Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera*, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 57 dell'11 novembre 2004, *punto 6.2.1.2. - Interventi di breve periodo* - tra l'altro, è stata introdotta una precisa disposizione di legge riguardante il regime del bollino blu (art. 58 bis).

In particolare, al punto 5) si riconosce alla Giunta Regionale la possibilità di disporre, con proprio provvedimento, l'esclusione dal regime del bollino blu di definite categorie di veicoli a motore o di stabilire per le medesime una diversa tempistica di assoggettamento alle disposizioni dell'articolo stesso.

Invero già con deliberazione n° 386 del 1 marzo 2002, recante “*Indirizzi di uniformità riguardanti la procedura per il rilascio del bollino blu nella Regione Veneto*”, e più precisamente al punto 5) dell'allegato alla deliberazione stessa, la Regione del Veneto aveva espresso la volontà di escludere dall'obbligo previsto dalla normativa sul bollino blu di controllo dei gas di scarico, alcune categorie di veicoli tra le quali “...*le autovetture registrate come storiche (di cui al collegato alla finanziaria 2000, art. 63)*”.

Similmente, con Deliberazione n° 3748 del 26 novembre 2004 recante “*Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico*”, la Giunta aveva ritenuto di dover precisare l'opportunità di esonerare da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione i veicoli definiti e classificati d'epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada.

Risulta quindi evidente la volontà della Regione del Veneto di riconoscere alle categorie di veicoli di carattere storico la possibilità di esclusione dal regime del bollino blu e dalle restrizioni alla circolazione, considerato tra l'altro che l'inquinamento imputabile ai veicoli storici è irrilevante nella globalità delle emissioni di gas di scarico, in considerazione di un impiego su strada occasionale e ad un chilometraggio annuo limitato.

Si deve inoltre rilevare che con deliberazione n° 407 del 27/02/2007 la Giunta regionale ha ritenuto opportuno sancire alcuni chiarimenti relativamente alla corretta applicazione della disciplina sul "bollino blu", in particolare circa l'obbligo che lo stesso deve limitarsi a "*..... tutti i veicoli a motore di proprietà di persone ed enti aventi residenza o sede nella Regione Veneto,*", e che per veicolo a motore si intende "*ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonché dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale*", ma non intende in alcun modo modificare quanto già sancito con le deliberazioni n° 386 del 1 marzo 2002 e n° 3748 del 26 novembre 2004 sopraccitate.

Si propone pertanto di confermare quanto già espresso con la precedente deliberazioni di Giunta n° 386 del 1 marzo 2002, circa l'esclusione di alcune tipologie di veicoli dal regime del bollino blu e quanto stabilito con deliberazione n° 3748 del 26 novembre 2004 in merito all'esonero dalle restrizioni alla circolazione per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, Nuovo Codice della Strada;
- VISTO l'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n° 342;
- VISTA la legge regionale 16 aprile 1985, n° 33, e successive modifiche e integrazioni
- VISTO il Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n° 57 dell'11 novembre 2004;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 386 del 01/03/2002;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 3748 del 26/11/2004;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 407 del 27/02/2007;

DELIBERA

1. di confermare quanto già espresso con la Deliberazione della Giunta 1 marzo 2002, n° 386 relativamente all'esclusione dalla disciplina sul "bollino blu" dei veicoli appartenenti alla categoria delle autovetture registrate come storiche;
2. di confermare quanto già espresso con la Deliberazione n° 3748 del 26 novembre 2004 in merito all'esonero dalle restrizioni alla circolazione per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico;
3. di stabilire l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.;
4. di provvedere inoltre alla divulgazione dei chiarimenti in questione disponendo l'integrale riproduzione del medesimo provvedimento nel sito internet ufficiale della Regione – Sezione Ambiente.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan